

Dal 1973

VIRCOL S.p.A.

Detergenti - Attrezzature - Monouso - Dispositivi Medici - Igiene Persona

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N°5081
CQY
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO



**MODELLO DI
ORGANIZZAZIONE E
GESTIONE
VIRCOL S.P.A.
(D.LGS. N. 231/2001)**

Sommario

PARTE GENERALE	7
DEFINIZIONI	7
PREMESSA	8
LA NORMATIVA	9
Il D.lgs. 231/2001	9
Gli elementi costitutivi e presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente	9
I reati presupposto previsti dal Decreto.....	10
I reati commessi all'estero	19
IL PROFILO DELLA SOCIETÀ	20
LA DESCRIZIONE DEL MODELLO	23
La funzione del Modello	23
I principi ispiratori del Modello	24
La struttura del Modello.....	24
Gli elementi costitutivi del Modello: strumenti di <i>compliance aziendale</i>	25
LA COSTRUZIONE DEL MODELLO	27
La mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi Protocolli di controllo	27
La valutazione del rischio	29
Il monitoraggio e l'aggiornamento delle misure di mitigazione del rischio	30
La ripartizione delle funzioni e dei poteri.....	30
L'organigramma dell'ente	32
I destinatari del Modello	34
IL CONTROLLO SUL MODELLO	34
L'Organismo di Vigilanza	34
Nomina, revoca, cause di decadenza dell'Organismo di Vigilanza.....	35
Flussi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	36
Riesame periodico, manutenzione straordinaria e azioni correttive, preventive e di miglioramento in capo all'Organismo di Vigilanza.....	37
Procedura di Whistleblowing	38
IL SISTEMA SANZIONATORIO	42
I principi generali.....	42
L'applicabilità nei confronti di operai e impiegati aziendali.....	42
L'applicabilità nei confronti degli amministratori e sindaci	43
L'applicabilità nei confronti di ogni altro soggetto che intrattenga rapporti con L'Ente	43

PARTE SPECIALE	44
La struttura della parte speciale.....	44
I protocolli generali di prevenzione.....	44
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (ARTT. 24 e 25, D.Lgs. n. 231/2001) [modificati dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020].....	46
I reati	46
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	52
I soggetti coinvolti	53
I protocolli di prevenzione e di comportamento	53
Le sanzioni disciplinari.....	54
DELITTI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI (ART. 24 BIS d. IGS. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019].....	55
I reati	55
I soggetti coinvolti	56
I protocolli di prevenzione e di comportamento	56
Le sanzioni disciplinari.....	57
DELITTI DI CRIMINALITÀ ORGANIZZATA (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]	58
I reati	58
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	60
I soggetti coinvolti	61
I protocolli di prevenzione e di comportamento	61
Le sanzioni disciplinari.....	61
FALSITÀ IN MONETE, IN CARTE DI PUBBLICO CREDITO, IN VALORI DI BOLLO E IN STRUMENTI E SEGNI DI RICONOSCIMENTO (ART. 25 BIS D.LGS. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016]....	62
I reati	62
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	64
I soggetti coinvolti	64
I protocolli di prevenzione e di comportamento	64
Le sanzioni disciplinari.....	65
DELITTI CONTRO L’INDUSTRIA ED IL COMMERCIO (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009].....	66
I reati	66
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	67
I soggetti coinvolti	68

I protocolli di prevenzione e di comportamento	68
Le sanzioni disciplinari.....	69
REATI SOCIETARI (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023].....	70
I reati	70
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	75
I soggetti coinvolti	77
I protocolli di prevenzione e di comportamento	77
Le sanzioni disciplinari.....	78
DELITTI CONTRO LA PERSONALITÀ INDIVIDUALE (ART. 25 QUINQUIES D.LGS. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]	79
I reati	79
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	79
I soggetti coinvolti	79
I protocolli di prevenzione e di comportamento	80
Le sanzioni disciplinari.....	81
OMICIDIO COLPOSO O LESIONE GRAVI O GRAVISSIME COMMESSE CON VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEL LAVORO (ART. 25 SEPTIES d. IGS 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]	82
I reati	82
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	83
I soggetti coinvolti	83
I protocolli di prevenzione e principi generali di comportamento.....	83
Le sanzioni disciplinari.....	84
RICETTAZIONE, RICICLAGGIO, AUTORICICLAGGIO, IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]	86
I reati	86
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	87
I soggetti coinvolti	88
I protocolli di prevenzione e di comportamento	88
Le sanzioni disciplinari.....	89
DELITTI IN MATERIA DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (Art. 25-octies.1, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]	90
I reati	90
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	90
I soggetti coinvolti	91

I protocolli di prevenzione e di comportamento	91
Le sanzioni disciplinari.....	92
INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (ART. 25 DECIES D. LGS. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009].....	93
I reati	93
Le aree di attività a rischio ("AREE sensibili").....	93
I soggetti coinvolti	93
I protocolli di prevenzione e di comportamento	93
Le sanzioni disciplinari.....	94
REATI AMBIENTALI (ART. 25 UNDECIES D. LGS. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018]	95
I reati	95
Le aree di attività a rischio ("AREE sensibili").....	101
I soggetti coinvolti	102
Protocolli di prevenzione e di comportamento	102
Le sanzioni disciplinari.....	103
IMPIEGO DI CITTADINI DI PAESI TERZI IL CUI SOGGIORNO è IRREGOLARE (ART. 25 DUODECIES D. LGS. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161]	104
I reati	104
Le aree di attività a rischio ("AREE sensibili").....	104
I soggetti coinvolti	104
I protocolli di prevenzione e di comportamento	105
Le sanzioni disciplinari.....	105
RAZZISMO E XENOFOBIA (ART. 25 TERDECIES D.LGS. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018].....	106
I reati	106
Le aree di attività a rischio ("AREE sensibili").....	106
I soggetti coinvolti	106
I protocolli di prevenzione e di comportamento	107
Principi generali di comportamento:	108
Le sanzioni disciplinari.....	108
REATI TRIBUTARI (Art. 25-quinquesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020].....	109
I reati	109
Le aree di attività a rischio ("AREE sensibili").....	111
I soggetti coinvolti	113

I protocolli di prevenzione e di comportamento	113
Le sanzioni disciplinari.....	116
CONTRABBANDO (Art. 25-sexiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]	
.....	117
I reati	117
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	119
I soggetti coinvolti	119
I protocolli di prevenzione e di comportamento	119
Le sanzioni disciplinari.....	120
REATI TRANSNAZIONALI (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].....	121
I reati	121
Le aree di attività a rischio (“AREE sensibili”).....	124
I soggetti coinvolti	124
I protocolli di prevenzione e di comportamento	125
Le sanzioni disciplinari.....	125

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

MOG o Modello: Modello di Organizzazione e gestione

Ente: Vircol S.p.A.

Attività sensibili: sono le attività di Vircol S.p.A. nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale, di commissione di reati di cui al Decreto 231.

CCNL: Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, attualmente in vigore ed applicato da dall'Ente, ai propri dipendenti.

Codice Etico e di comportamento: il documento che definisce i principi e le norme di comportamento aziendale.

Collegio Sindacale: il collegio sindacale in carica dell'Ente.

Consulenti: i soggetti che, in ragione delle proprie competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore e/o per conto dell'Ente, sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione professionale.

Dipendenti: i soggetti aventi con l'Ente un contratto di lavoro subordinato o parasubordinato.

D.lgs. 231/01 o Decreto: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 e successive modificazioni o integrazioni.

Incaricato di Pubblico Servizio: colui che "a qualunque titolo presta un pubblico servizio", intendendosi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza di poteri tipici di questa ai sensi dell'art. 358 c.p.

Linee guida Confindustria: documento-guida di Confindustria (approvato il 7 marzo 2002 ed aggiornato il 31 marzo 2008) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.

Modello (o MOG): il modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto.

Organi Sociali: sono sia l'organo amministrativo che il collegio sindacale della Società.

Organismo di Vigilanza o OdV: l'organismo preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e al relativo aggiornamento.

PA: la Pubblica Amministrazione, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio.

Partner: sono le controparti contrattuali dell'Ente, persone fisiche o giuridiche, con cui la Società addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata.

Pubblico Ufficiale: colui che "esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa" ai sensi dell'art. 357 c.p.

Reati presupposto: sono le fattispecie di reato ai quali si applica la disciplina prevista dal D.lgs. 231/01, anche a seguito di sue successive modificazioni o integrazioni.

Responsabile dell'attività: il soggetto di volta in volta formalmente identificato dall'Organo Amministrativo della Società per presiedere alle attività sensibili identificate ai sensi del presente Modello.

Società di revisione: società di servizi professionali iscritta presso il Registro dei Revisori Legali istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze.

Soggetti apicali: persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Società o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Società.

Soggetti subordinati: persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto precedente.

TUF: Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 c.d. "Testo unico della finanza".

TUSL "testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro": Decreto Legislativo 09 aprile 2008, n. 81.

PREMESSA

Il presente documento costituisce il Modello di Organizzazione e Gestione (c.d. MOG o Modello) adottato da Vircol S.p.A. previsto e disciplinato dal D. Lgs. n. 231/2001.

Il citato Decreto ha introdotto nel nostro ordinamento la **responsabilità amministrativa degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato** e ha stabilito che una delle condizioni per cui essi possano non rispondere è l'aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Gli obiettivi prioritari del MOG sono:

- l'individuazione, all'interno dell'organizzazione aziendale, delle aree più a rischio per la commissione di reati;
- la costruzione di un sistema complessivo di procedure, di attività di controllo e sanzionatorie che prevenivano la commissione dei reati.

Più nel dettaglio, il MOG, come meglio descritto nel proseguo del documento, deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, l'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
- prevedere uno o più canali che consentano ai soggetti apicali o subordinati dell'ente, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

LA NORMATIVA

IL D.LGS. 231/2001

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 (di seguito anche “il Decreto”) ha introdotto la disciplina della responsabilità amministrativa delle società.

Esso nasce al fine di recepire e mettere in atto la normativa comunitaria in materia di lotta alla corruzione: la portata innovativa del D.lgs. 231/01 è rappresentata dalla previsione della responsabilità amministrativa della persona giuridica in dipendenza della commissione di un fatto di reato. Con l’entrata in vigore di tale Decreto, quindi, le società non possono più dirsi estranee alle conseguenze dirette dei reati commessi da singole persone fisiche nell’interesse o a vantaggio delle società stesse.

In altri termini, l’ente può essere ritenuto responsabile, e conseguentemente sanzionato, sulla base della commissione di **reati commessi, nel suo interesse o a suo vantaggio, da soggetti** riconducibili all’organizzazione aziendale, ossia:

- a. soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione degli Enti o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli stessi (i c.d. soggetti **“in posizione apicale”**);
- b. soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al punto a) che precede (i c.d. soggetti **“in posizione subordinata”**).

La responsabilità dell’ente si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il reato. I principi del modello organizzativo attengono alle seguenti sfere:

LICEITÀ	Intesa nei termini della garanzia dell’esercizio delle attività proprie dell’organizzazione nel rispetto di norme, leggi e regolamenti
ETICA	Quale elemento cardine di buon governo e di corretto assolvimento degli obiettivi dell’organizzazione anche in relazione al proprio ruolo sociale
TRASPARENZA	Relativa alla piena e corretta circolazione delle informazioni sia all’interno del sistema amministrativo dell’organizzazione sia fra quest’ultimo e gli interlocutori esterni
EFFICACIA DELL’ADOZIONE	Tanto più garantita se norme, regolamenti e leggi vengono seguiti e rispettati nell’interesse delle policy territoriali

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI E PRESUPPOSTI DI ESCLUSIONE DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE

Elemento costitutivo della responsabilità dell’ente è rappresentato dalla necessità che la condotta illecita ipotizzata sia stata posta in **essere “nell’interesse o a vantaggio della società” e non “nell’interesse esclusivo proprio o di terzi”**.

Secondo la Relazione Ministeriale di accompagnamento al Decreto, la nozione di “interesse” ha fondamento soggettivo, indicando il fine in vista del quale il soggetto ha commesso il reato, mentre il “vantaggio” fa riferimento all’oggettiva acquisizione di un profitto da parte dell’ente.¹

Venendo ai criteri soggettivi di imputazione della responsabilità all’ente per il fatto di reato, appare opportuno sottolineare che la responsabilità della persona giuridica viene ricollegata ad un difetto di organizzazione, consistente nel non avere posto in essere un piano di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la commissione dei reati.

Il Decreto prevede infatti, agli articoli 6 e 7, una forma di esonero dalla responsabilità per l’ente quando questo dimostri:

- di aver **adottato ed efficacemente attuato un “Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo”** idoneo a prevenire la realizzazione dei reati;
- di aver istituito un **Organismo di Vigilanza** all’interno della società, dotato di completa **autonomia di iniziativa e controllo**, nonché con specifici obblighi di vigilanza sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo aggiornamento;
- che le persone che hanno commesso il reato abbiano agito **eludendo fraudolentemente il Modello**;
- che **non vi siano state omissioni o insufficiente vigilanza da parte dell’Organismo di Vigilanza** all’uopo preposto.

In particolare, per evitare la responsabilità, la società deve dimostrare **l’assenza di colpa organizzativa**, cioè che il reato è stato commesso nonostante essa avesse adottato tutte le misure idonee alla prevenzione dei reati ed alla riduzione del rischio di loro commissione.

Resta inteso che il Modello per avere efficacia esimente deve rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree di **rischio di commissione dei reati** attraverso un adeguato processo di valutazione dei rischi;
2. predisporre specifici **protocolli** al fine di programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente **in relazione ai reati da prevenire**;
3. individuare **modalità di gestione delle risorse finanziarie** idonee a prevenire la commissione dei reati;
4. prevedere **obblighi di informazione** nei confronti dell’**Organismo di Vigilanza**;
5. configurare un **sistema disciplinare sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso.

L’adozione del Modello è responsabilità dell’organo dirigente.

Il Decreto prevede che i Modelli possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

I REATI PRESUPPOSTO PREVISTI DAL DECRETO

I reati presupposto sono le fattispecie di reato rilevanti ai fini del Decreto. Esse sono elencate tassativamente dal medesimo agli art. 24 ss.. Nel caso in cui venga accertata la responsabilità a carico della persona giuridica per la commissione di uno o più di tali reati, l’ente dunque risponderà penalmente. Si indicano qui di seguito i reati presupposto aggiornati.

¹ Come confermato dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui l’interesse è quello che ha animato ex ante la condotta del soggetto qualificato, mentre il vantaggio è quello obiettivamente conseguito ex post per effetto dell’illecito (Cass., sez. II pen., 20.12.2055 – 30.01.2006, n. 3615).

24) Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 3/2019 e dal D.L. n. 13/2022]
- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art.640, comma 2, n.1, c.p.)
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.) [articolo modificato dal D.L. n. 13/2022]
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

24 - bis) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Legge 48/2008) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019]

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.)
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105)

art. 24-ter) Delitti di criminalità organizzata [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015]

- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L. 62/2014]

- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.)
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016]
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91)
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.)

25) Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e abuso d'ufficio [modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 3/2019 e dal D.Lgs. n. 75/2020]

- Concussione (art. 317 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019]
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015]
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019]
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [modificato dalla L. 3/2019]
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020]

25-bis) Reati di falso nummario [Articolo aggiunto dal D.L. 25 settembre 2001 n. 350, art. 6, D.L. convertito con modificazioni dalla legge n. 409 del 23/11/2001; modificato dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 53 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);

- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

Art. 25-bis.1. Delitti contro l'industria e il commercio [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514).

Art. 25-ter) Reati societari [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D.Lgs. n.38/2017 e dal D.Lgs. n. 19/2023]

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [articolo modificato dalla L. n. 69/2015]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.)
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.)
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [aggiunto dalla legge n. 262/2005]
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [aggiunto dalla legge n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019]
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019]
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.)
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare (art. 54 D.Lgs. 19/2023) [aggiunto dal D.Lgs. n. 19/2023]

Art. 25-quater) Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2

della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2003]

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.)
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 bis c.p.)
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018]
- Assistenza agli associati (art. 270 ter c.p.)
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quater c.p.)
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [introdotto dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015]
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 quinquies c.p.)
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 quinquies.1 c.p.)
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 quinquies.2 c.p.)
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 sexies c.p.)
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 bis c.p.)
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 ter c.p.)
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 bis c.p.)
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [introdotto dal D.Lgs. 21/2018]
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.)
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.)
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.)
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.)
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.)
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1)
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2)
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3)
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5)
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2)

Art. 25-quater 1) Infibulazione [articolo aggiunto dalla L. n. 7/2006]

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Art. 25-quinquies) Delitti contro la personalità individuale [articolo aggiunto dalla L. n. 228/2003; modificato dalla L. n. 199/2016]

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.)
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38]
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018]
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.)

- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [articolo modificato dalla Legge n. 238/2021]

Art. 25- sexies) Reati di abusi di mercato [articolo aggiunto dalla L. n. 62/2005]

- Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 t.u.f.)
- Manipolazione di mercato (art. 185 t.u.f.)

Art. 187-quinquies TUF - Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (Art. 187-quinquies TUF) [articolo modificato dal D.Lgs. n. 107/2018]

- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014)
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014)

Art. 25- septies) Omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni colpose gravi o gravissime (art. 590 c.p.), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018]

- **Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)**
- **Omicidio colposo (art. 589 c.p.)**

Art. 25 - octies) Ricettazione, Riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché Autoriciclaggio [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D.Lgs. n. 195/2021]

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [articolo modificato dal D.Lgs. 195/2021]

Art. 25 - octies).1 Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti [articolo aggiunto dal D.Lgs. 184/2021]

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)
- Altre fattispecie (**2 comma art. 25-octies.1 D. Lgs. 231/2003**)

Art. 25 – novies Delitti in materia di violazione del diritto d'autore [Articolo aggiunto dalla legge n. 99 del 23/07/09]

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, l. 633/1941 comma 1 lett a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, l. 633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis l. 633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o nel noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter l. 633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies l. 633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies l. 633/1941).

25 – decies Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria [Articolo aggiunto dalla L. 3 agosto 2009 n. 116, art. 4 e rinumerato dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art. 2]

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

25 – undecies Reati ambientali [Articolo aggiunto dal D.Lgs. del 7 luglio 2011 n.121, art. 2, e sue successive modifiche]

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- Delitti associativi aggravati (art. 452-octies c.p.)
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo o possesso di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)
- Distruzione o Deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

- Violazione delle previsioni del TUA in materia di scarichi idrici e, in particolare, di scarichi illeciti di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 TUA)
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 TUA)
- Inquinamento / Omessa bonifica dei siti contaminati (art. 257 TUA)
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari in materia di rifiuti (art. 258 TUA)
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259 TUA - richiamo da intendersi riferito all'art. 452- quaterdecies del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 TUA)
- Violazioni degli obblighi del sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTR) (art. 260-bis TUA)
- Sanzioni in tema di esercizio di stabilimenti - Violazioni di norme autorizzative per emissioni in atmosfera (art. 279 TUA)
- Commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (L. 150/1992)
- Utilizzo di Sostanze Lesive per l'ozono (art. 3 L. 549/1993)
- Inquinamento doloso e colposo dell'ambiente marino realizzato mediante lo scarico di navi (D.Lgs. 202/2007)

25 – duodecies Impiego di cittadini di Paesi terzi con soggiorno irregolare [Articolo aggiunto dal D. Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 così come modificato dalla Legge 17 ottobre 2017, n. 161]

- Impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. 286/1998)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3 bis, 3 ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998)

25 – terdecies Razzismo e xenofobia [Articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017, n. 167]

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 3, comma 3 bis, della L. 654/1975 – richiamo da intendersi riferito all'articolo 604-bis del codice penale ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 21 del 01/03/2018)

25 – quaterdecies Frode sportiva [art. aggiunto dalla L. 3 maggio 2019 n. 39]

- Frode in competizioni sportive (art. 1 L. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività da giuoco o scommessa (art. 4 L. 401/1989);

25 – quinquiesdecies Reati tributari [aggiunto dalla D.Lgs. di attuazione delle Direttiva UE 2017/1371, relativa alla "lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"]

- Gravi frodi IVA commesse in danno UE (per un valore mpm inferiore ai 10 milioni di euro), commesse anche nella forma tentata dei delitti tributari previsti dal D. Lgs. 74/2000
- Dichiarazione infedele (art. 4 D. Lgs. 74/2000);
- omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs. 74/2000)

Indebita compensazione (art. 10 quater D.Lgs. 74/2000)

25-sexiesdecies Contrabbando [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020]

Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973)

- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973)
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973)
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973)
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973)
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973)

25-septiesdecies, Delitti contro il patrimonio culturale [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.)
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.)
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.)
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.)
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.)
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.)
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.)
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.)
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.)

25-duodevices - Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici [Articolo aggiunto dalla L. n. 22/2022]

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.)
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.)

Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale]

- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286)

- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43)
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.)

I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

La Società può rispondere in relazione ai reati commessi all'estero (come previsto dall'Art. 4 del Decreto).

Ove questi siano commessi in parte all'estero ed in parte in Italia, ai sensi dell'Art 6 comma 2 del Codice Penale², la responsabilità prevista dal Decreto potrebbe configurarsi anche quando una parte soltanto della condotta o dell'evento si sia verificata in Italia.

Per quanto riguarda i reati commessi interamente all'estero da soggetti, apicali o sottoposti, riconducibili alla Società, quest'ultima risponde nelle ipotesi previste dal Codice Penale agli articoli 7, 8, 9 e 10 ed a condizione che per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il Reato.

² Art 6, comma 2 c.p.: "Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione o dell'omissione".

IL PROFILO DELLA SOCIETÀ

Ragione sociale	Vircol S.p.A.
Sede legale	Via Oneda, 21 - 21018 Sesto Calende (VA)
Oggetto sociale	<p>La società ha per oggetto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - lo studio, la formulazione, la produzione e la commercializzazione di detergenti liquidi di qualsiasi specie - il confezionamento di alcool etilico denaturato, di prodotti chimici in genere; - il commercio di prodotti per pulizie professionali in cliniche, RSA, HO.RE.CA., industrie e per ambienti in genere; - la produzione e la commercializzazione di detergenti e cosmetici per la cura e l'igiene della persona; - la commercializzazione di materiale monouso in plastica e biodegradabile per ho.re.ca materiale cartaceo monouso, attrezzature e macchinari per la pulizia in genere; - la produzione, l'import e la commercializzazione di articoli monouso per incontinenza e per l'igiene della persona; - la progettazione, la produzione, la fabbricazione ed il commercio di dispositivi medici, presidi medico chirurgici, prodotti sanitari diagnostici, apparecchiature per la diagnostica, per la terapia e per l'emergenza, apparecchiature elettromedicali e cosmetiche, materiale diagnostico in genere; - il commercio di prodotti nutraceutici, officinali, omeopatici, parafarmaceutici e di erboristeria, di profumeria, tricologici, dietetici, macrobiotici, integratori alimentari, prodotti naturali per l'alimentazione e di prodotti affini ed analoghi; - la progettazione, la produzione, la fabbricazione, la lavorazione ed il commercio di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), destinati alla protezione delle vie respiratorie, del corpo, degli arti inferiori e superiori, della mano e del capo, degli occhi, di dispositivi anticaduta, di abbigliamento ad alta visibilità, nel settore dell'antinfortunistica, ferramenta, cleaning, ho.re.ca e ovunque sia necessario l'utilizzo di prodotti destinati alla protezione del lavoratore in ambito professionale. <p>La società può inoltre produrre, commercializzare, installare ed occuparsi della manutenzione di attrezzature per la ristorazione collettiva, lavanderie industriali, il trattamento dei fumi, l'installazione di impianti elettrici ed idraulici e di tutte le componentistiche.</p>

	<p>La società in via strumentale alla realizzazione dell'oggetto sociale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - potrà: assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze, mandati nonché compiere tutte le operazioni commerciali, anche di import-export, finanziarie, queste ultime non in via principale e non nei confronti del pubblico, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali; - potrà assumere, sia in Italia che all'estero, partecipazioni sociali ed interessenze in altre società ed imprese aventi oggetto analogo o affine al proprio; - potrà concedere garanzie reali e/o personali nei limiti della normativa tempo per tempo vigente, in particolare il rilascio di garanzie di cui all'art. 2 comma 1 lettera f) del D.M. 2 aprile 2015 n.53 è consentito quando anche uno solo tra l'obbligato garantito.
Codice fiscale e partita iva	00314470121
Forma giuridica adottata	Società per Azioni
Sistema di amministrazione	Consiglio di Amministrazione
Presidente Consiglio di Amministrazione	Balzarini Enrico
Vice Presidente Consiglio di Amministrazione	Balzarini Anna Francesco Zappatini
Datore di Lavoro e Legale Rappresentante	Anna Balzarini
Poteri	Al Presidente del Consiglio di Amministrazione Balzarini Enrico, al Vice Presidente Balzarini Anna e al consigliere Zappatini Francesco, spettano disgiuntamente tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o statuto competono all'assemblea dei soci, come da verbale di consiglio di amministrazione del 22/04/2022.
Poteri da Statuto	<p>La gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale, ferma restando la necessità di specifica autorizzazione nei casi richiesti dalla legge o dallo statuto.</p> <p>Sono inoltre attribuite all'organo amministrativo le seguenti competenze:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) la delibera di fusione di cui all'art. 12 dello statuto; b) l'istituzione e soppressione di sedi secondarie; c) l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società; d) la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del socio;

	<p>e) l'adeguamento dello statuto sociale a disposizioni normative;</p> <p>f) il trasferimento della sede sociale in altro comune del territorio nazionale. il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'articolo 2381 del codice civile, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti, determinandone i poteri e la relativa remunerazione.</p> <p>Il Consiglio può altresì disporre che venga costituito un comitato esecutivo del quale fanno parte di diritto, oltre ai consiglieri nominati a farne parte, anche il presidente, nonché tutti i consiglieri muniti di delega.</p> <p>Possono essere altresì nominati direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori speciali, determinandone i poteri.</p> <p>L'Amministratore Unico o il Presidente del Consiglio di Amministrazione hanno la rappresentanza della società.</p> <p>A ciascuno degli amministratori delegati spetta, in via disgiunta, la firma e la legale rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio, in qualunque stato e grado.</p>
<p>Organi di controllo</p> <p>Presidente</p> <p>Sindaco</p> <p>Sindaco</p> <p>Sindaco supplente</p> <p>Sindaco supplente</p>	<p>Collegio Sindacale</p> <p>Zanzi Maria Rita</p> <p>Mantegazza Alberto</p> <p>Petrillo Marco</p> <p>Bulgheroni Piero</p> <p>Parrinello Pietro Massimo</p>

Le macro aree in cui è possibile raggruppare le attività che caratterizzano la realtà di Vircol S.p.A. sono le seguenti:

- a) Produzione e fabbricazione di prodotti (come attrezzature, detergenti, materiale cartaceo e monouso per pulizie e ristorazione professionale, dispositivi di protezione individuale);
- b) Commercializzazione di beni e servizi;
- c) Importazione ed esportazione di prodotti;
- d) Area finanziaria, fiscale e contabile;
- e) Gestione appalti;
- f) Gestione fornitori;
- g) Gestione clienti;
- h) Gestione del magazzino;
- i) Sicurezza sul lavoro.

LA DESCRIZIONE DEL MODELLO

LA FUNZIONE DEL MODELLO

Con l'adozione del Modello, Vircol intende:

1. adempiere compiutamente alle previsioni di legge ed ai principi ispiratori del Decreto 231/2001, attraverso la formalizzazione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo (preventivo ed ex post) volto a prevenire e presidiare il rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle relative attività sensibili;
2. costituire uno strumento efficace di gestione aziendale, riconoscendo al Modello anche una funzione di creazione e protezione del valore dell'azienda stessa.

Infatti, attraverso l'adozione del Modello, l'Ente si propone di:

- a) consolidare una cultura della prevenzione del rischio e del controllo nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- b) prevedere un sistema di monitoraggio costante dell'attività aziendale volto a consentire a all'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire o impedire la commissione dei reati stessi;
- c) fornire adeguata informazione ai dipendenti ed a coloro che agiscono su mandato di dell'Ente o sono legati alla stessa, in merito a:
 - le attività che comportano il rischio di commissione dei reati in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Codice Etico ed alle altre regole di condotta/procedure aziendali (oltre che alla legge);
 - le conseguenze sanzionatorie che possono derivare ad essi o all'Ente per effetto della violazione di norme di legge o di disposizioni interne del medesimo.
- d) diffondere ed affermare una cultura d'impresa improntata alla legalità, con l'espressa riprovazione da parte dell'Ente di ogni comportamento contrario alla legge o alle disposizioni interne ed, in particolare, alle disposizioni contenute nel presente Modello;
- e) prevedere un'efficiente ed equilibrata organizzazione dell'impresa, con particolare riguardo ai processi di formazione delle decisioni ed alla loro trasparenza, ai controlli, preventivi e successivi, nonché all'informazione interna ed esterna.

A tal fine, il Modello prevede misure idonee a migliorare l'efficienza nello svolgimento delle attività nel rispetto della legge e delle regole, individuando misure dirette ad eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

In particolare, l'Ente adotta e attua scelte organizzative e procedurali efficaci per:

- a) assicurare che le risorse umane siano assunte, dirette e formate secondo i criteri espressi nel Codice Etico e nel Codice di Condotta Anticorruzione dell'Ente e in conformità alle norme di legge in materia, in particolare all'art. 8 dello Statuto dei Lavoratori;
- b) favorire la collaborazione alla più efficiente realizzazione del Modello da parte di tutti i soggetti che operano nell'ambito dell'impresa o con essa, anche garantendo la tutela e la riservatezza circa l'identità di coloro che forniscono informazioni veritiere e utili ad identificare comportamenti difformi da quelli prescritti;
- c) garantire che la ripartizione di poteri, competenze e responsabilità e la loro attribuzione all'interno dell'organizzazione aziendale siano conformi a principi di trasparenza, chiarezza, verificabilità e siano sempre coerenti con l'attività in concreto svolta dall'Ente;
- d) prevedere che la determinazione degli obiettivi aziendali, a qualunque livello, risponda a criteri realistici e di obiettiva realizzabilità;
- e) individuare e descrivere le attività svolte dall'Ente, la sua articolazione funzionale e l'organigramma aziendale in documenti costantemente aggiornati, con la puntuale indicazione di poteri, competenze e responsabilità attribuiti ai diversi soggetti, in riferimento allo svolgimento delle singole attività;

- f) attuare programmi di formazione, con lo scopo di garantire l'effettiva conoscenza del Codice Etico e del Modello da parte di tutti coloro che operano nell'impresa o con essa, che siano direttamente o indirettamente coinvolti nelle attività e nelle operazioni a rischio.

I PRINCIPI ISPIRATORI DEL MODELLO

La predisposizione, così come le successive attività di aggiornamento del Modello, hanno costituito un'occasione per rafforzare il sistema di controllo interno e gestione dei rischi dell'Ente e per sensibilizzare le risorse impiegate nel processo di valutazione dei rischi rispetto al tema del controllo dei processi aziendali anche in un'ottica di prevenzione attiva dei reati.

Nella predisposizione del proprio Modello, l'Ente si è ispirato alle **"Linee Guida per la costruzione dei modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo"**, elaborate da **Confindustria**, emanate il 7 Marzo 2002 ed aggiornate il 31 Marzo 2008 e, da ultimo, il 23 Luglio 2014.

Il percorso da queste indicato per l'elaborazione del Modello può essere schematizzato secondo i seguenti **punti fondamentali**:

1. individuazione delle aree a rischio, volta a verificare in quali aree/settori aziendali sia possibile la realizzazione dei reati;
2. valutazione del sistema di controllo interno già implementato dalla società e individuazione delle eventuali aree di miglioramento nell'ottico di prevenzione dei reati;
3. predisposizione/aggiornamento del sistema di controllo al fine di ridurre i rischi attraverso l'adozione di appositi protocolli.

Le **componenti** più rilevanti del sistema di controllo preventivo proposto da Confindustria sono:

- codice etico;
- sistema organizzativo;
- procedure manuali ed informatiche;
- poteri autorizzativi e di firma;
- sistemi di controllo e gestione;
- comunicazioni al personale e sua formazione.

Il **sistema di controllo**, inoltre, dev'essere uniformato ai seguenti **principi**:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia tutte le fasi di un processo);
- - documentazione dei controlli.

LA STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello di Vircol è costituito da:

1. la **PARTE GENERALE**, ove sono illustrati:
 - la normativa di riferimento, con approfondimento del D. lgs. 231/2001, degli elementi costitutivi e dei presupposti di esclusione della responsabilità dell'ente, nonché dei reati presupposto;
 - il profilo della società ed i destinatari;
 - la descrizione del Modello, con approfondimento della sua funzione, della struttura, dei principi ispiratori e degli elementi costitutivi del modello,
 - le modalità di costruzione del Modello, con approfondimento sulla mappatura delle attività/aree a rischio/sensibili e analisi dei relativi protocolli di controllo, sulla valutazione del rischio, sul monitoraggio e aggiornamento delle misure di mitigazione del rischio, sulla ripartizione delle funzioni e dei poteri, sull'organigramma dell'Ente, sui destinatari del Modello;

- il controllo sul Modello, con approfondimento sull'Organismo di Vigilanza e sul Whistleblowing,
 - il sistema disciplinare e le misure da adottare per la relativa formazione, diffusione e per le modifiche e l'aggiornamento.
2. le **PARTE SPECIALE** è relativa soltanto alle specifiche tipologie di reati, la cui commissione è ritenuta astrattamente ipotizzabile nell'Ente, in ragione del proprio profilo e dell'attività svolta, e alle procedure e strategie adottate per prevenirli.
 3. Gli elementi costitutivi del modello (**STRUMENTI DI COMPLIANCE AZIENDALE**):

GLI ELEMENTI COSTITUTIVI DEL MODELLO: STRUMENTI DI COMPLIANCE AZIENDALE

Come si è visto sopra, il Modello si compone, oltre che della presente Parte Generale e delle successive Parti Speciali, anche di ulteriori documenti strumentali a garantire l'efficacia del sistema di controllo preventivo predisposto in azienda e rilevanti anche ai fini del D. Lgs. 231/2001.

L'esigenza di includere nel perimetro del Modello anche un insieme di codici, regolamenti e procedure (*strumenti di compliance aziendale*) deriva non solo dalla necessità per l'Ente di tenere conto dei presidi e delle procedure di controllo esistenti e già operanti, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei reati e di controllo sulle attività sensibili, ma altresì:

- ✓ dal fatto che l'eterogeneità delle fattispecie dei reati e il diverso impatto che esse hanno sulle attività aziendali richiede un articolato approccio all'attività di predisposizione e implementazione dei relativi presidi e procedure di controllo;
- ✓ dal fatto che è la stessa normativa applicabile a richiedere la predisposizione e implementazione di specifici documenti di compliance (si pensi, al Codice Etico o al Documento di Valutazione e Prevenzione dei rischi di cui all'art. 18 del D.Lgs. 81/2008).

Tali *strumenti di compliance aziendale*, là dove adottati, sono da considerarsi vero e proprio elemento costitutivo del MOG e possono essere i seguenti:

1. Visura
2. Regolamento interno / Statuto
3. Codice etico: standard di integrità e trasparenza che devono essere rispettati da tutti i dipendenti e da tutte le persone con cui l'Ente si relaziona
4. Codice disciplinare di cui al CCNL e codice comportamentale interno
5. Codice condizioni di lavoro basilari – codice di non discriminazione
6. Codice di Condotta Anticorruzione: garantisce i principi di trasparenza, assicura la chiarezza nell'ambito dei comportamenti ammessi e la conformità alle relative normative anticorruzione in qualsiasi luogo in cui l'Ente e tutti coloro che a qualsiasi titolo operano per lo stesso svolgono la propria attività. Tale documento stabilisce inoltre la politica dell'Ente in merito a ricezione e offerta di omaggi, ospitalità ed intrattenimenti (ossia erogazioni gratuite di beni e servizi, a fini promozionali o di pubbliche relazioni) e definisce le responsabilità di ognuno affinché vengano rispettati i più elevati standard di integrità e non sorga il sospetto di una motivazione inappropriata alla base dell'offerta o dell'accettazione dell'omaggio o dell'atto di ospitalità, ovvero un'influenza indebita esercitata sul ricevente o da parte del ricevente che accetti tale offerta.

7. Organigramma, con specificazione dei mansionari e delle competenze, delle eventuali deleghe e procure

8. Regolamento per l'utilizzo delle risorse IT

9. DVR – Sicurezza sui luoghi di lavoro

10. Gestione degli adempimenti in materia di trattamento dei dati personali (es. autorizzazione all'INL per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza ex art. 4 Statuto dei Lavoratori)

11. Procedure:

- a. Flussi informativi all'OdV e procedura per la gestione del Whistleblowing
- b. Gestione dei fornitori e dei clienti: ordini / acquisti, spedizioni, gare private/scelta del fornitore, dei contratti
- c. Gestione del personale: selezione ed assunzione del personale dipendente, gestione delle risorse umane, piano di formazione, addestramento e qualificazione del personale, gestione delle trasferte e nota spese
- d. Procedura controllo qualità e prodotti:
 - Identificazione e rintracciabilità
 - Controllo del processo produttivo
 - Gestione macchinari e attrezzature
 - Prove, controlli e collaudi

A tal riguardo, Vircol ha ottenuto la certificazione ISO 90001.

- e. Gestione magazzino e spedizioni
- f. Contabilità: fatturazione, gestione di cassa - tesoreria - ciclo attivo e passivo, flussi di bilancio
- g. Gestione rifiuti e protezione ambiente

LA COSTRUZIONE DEL MODELLO

Al fine di garantire la predisposizione ed il costante aggiornamento del Modello ai sensi dell'art. 6 del Decreto, l'Ente ha intrapreso un processo di analisi del contesto aziendale atto ad evidenziare l'area o il settore e con quali modalità si possano verificare i reati di cui al Decreto, ispirandosi all'approccio metodologico di Confindustria, le cui principali **fasi metodologiche** sono di seguito descritte:

- a) mettere in atto un **processo di valutazione dei rischi** composto delle seguenti due fasi:
 1. **Identificazione dei rischi**, che si concretizza in un'analisi del contesto aziendale tale da evidenziare in quale area/settore di attività e secondo quali modalità si possano commettere i reati di cui al D. Lgs. 231/01.
 2. **Progettazione del sistema di controllo**, ossia la valutazione del sistema esistente all'interno dell'ente ed il suo eventuale adeguamento in termini di capacità di contrastare efficacemente, cioè ridurre ad un livello accettabile, i rischi identificati.
- b) prevedere un adeguato **sistema sanzionatorio** per la violazione delle norme del codice etico, nonché delle procedure previste dal Modello stesso; simili violazioni ledono, infatti, il rapporto di fiducia instaurato con l'Ente e devono di conseguenza comportare azioni disciplinari, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale nei casi in cui il comportamento costituisca reato;
- c) costituire un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (di seguito "**Organismo di Vigilanza**") che possieda requisiti di autonomia, indipendenza, professionalità ed onorabilità, e la competenza per vigilare sull'**effettività** del Modello, per svolgere attività di disamina continuativa in merito all'**adeguatezza** dello stesso.

In quest'ottica, Vircol ha avviato una serie di attività, suddivise in diverse fasi, dirette alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in conformità al Decreto, che vengono di seguito esposte:

LA MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ/AREE A RISCHIO/SENSIBILI E ANALISI DEI RELATIVI PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Vircol ha adottato e aggiornato il Modello con i reati inclusi nel D. Lgs. 231/01 sulla base di una prima analisi delle proprie attività sensibili e dei protocolli di controllo.

L'analisi delle attività sensibili è:

1 - illustrata nel dettaglio nella **Parte Speciale**;

2 – è **distinta per reato e per aree sensibili** e riporta le seguenti indicazioni:

- Descrizione del reato presupposto;
- Descrizione dell'attività sensibile rispetto a tale reato;
- Soggetti coinvolti nell'attività sensibile;
- Descrizione dei protocolli di controllo adottati.

3 - costituisce la parte "mobile" del Modello, in quanto è soggetta a continuo monitoraggio ed aggiornamento.

Infine, l'**Organismo di Vigilanza** ha in ogni caso il potere/dovere di raccomandare ulteriori attività di miglioramento e richiedere l'analisi di ulteriori attività potenzialmente a rischio che, in funzione

dell'evoluzione legislativa o dell'attività dell'Ente, potranno essere ricomprese nel novero delle attività sensibili.

Si segnala sin d'ora che dall'analisi già condotta, è emerso che:

Le macroaree di **attività sensibili** sono le seguenti:

- 1) Gestione delle visite ispettive da parte di enti pubblici o altre autorità;
- 2) Approvvigionamento/acquisto di beni e servizi;
- 3) Vendita di beni o servizi;
- 4) Flussi finanziari (pagamenti/incassi);
- 5) Gestione fatturazione;
- 6) Selezione e gestione del personale;
- 7) Gestione dei rapporti con gli organi sociali e di controllo;
- 8) Operazioni sul patrimonio;
- 9) Predisposizione di bilanci, relazioni e comunicazioni sociali;
- 10) Gestione di lavori affidati da committenti pubblici e privati;
- 11) Gestione dei rapporti con le autorità preposte e degli adempimenti in materia di: retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, protezione dei dati personali, adempimenti fiscali;
- 12) Gestione dei rapporti con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, la Guardia di Finanza (Nucleo speciale finzione pubblica e privacy) ed altre competenti autorità in occasione di verifiche/ispezioni in materia;
- 13) Gestione degli accessi fisici ai siti ove sono presenti piattaforme informatiche di trasmissione e condivisione di dati;
- 14) Gestione dei sistemi informativi;
- 15) Gestione della sicurezza sul lavoro.

Le attività e le aree aziendali sensibili o maggiormente esposte al rischio di commissione dei reati riguardano le seguenti **fattispecie criminose**:

- 1) Delitti contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo modificato dalla L. 161/2017 e dal D. Lgs. n. 75/2020];
- 2) Delitti informatici e di trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 48/2008; modificato dal D. Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L. n. 105/2019];
- 3) Reati di criminalità organizzata nazionale e transnazionale (Art. 24-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 94/2009 e modificato dalla L. 69/2015];
- 4) Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.L. n. 350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D. Lgs. 125/2016];
- 5) Delitti contro l'industria ed il commercio (Art. 25-bis.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 99/2009];
- 6) Reati societari (Art. 25-ter, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 61/2002, modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015, dal D. Lgs. n.38/2017 e dal D. Lgs. n. 19/2023];
- 7) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018];
- 8) Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita ed autoriciclaggio (Art. 25-octies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014 e dal D. Lgs. n. 195/2021];
- 9) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021]; Altre fattispecie in materia di strumenti di

pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 comma 2, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. 184/2021];

- 10) Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 116/2009];
- 11) Reati ambientali (Art. 25-undecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];
- 12) Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 109/2012, modificato dalla Legge 17 ottobre 2017 n. 161];
- 13) Razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla Legge 20 novembre 2017 n. 167, modificato dal D. Lgs. n. 21/2018];
- 14) Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dalla L. n. 157/2019 e dal D. Lgs. n. 75/2020];
- 15) Contrabbando (Art. 25-sexiesdecies, D. Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D. Lgs. n. 75/2020];
- 16) Responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato (Art. 12, L. n. 9/2013) [Costituiscono presupposto per gli enti che operano nell'ambito della filiera degli oli vergini di oliva];
- 17) Reati transnazionali (L. n. 146/2006) [Costituiscono presupposto per la responsabilità amministrativa degli enti i seguenti reati se commessi in modalità transnazionale].

Per tali fattispecie di reato, l'Ente ha ritenuto opportuno predisporre delle specifiche **Parti Speciali** del Modello, ove è riportata nel dettaglio l'identificazione delle attività sensibili, i soggetti coinvolti in tali attività ed i relativi protocolli di controllo attuati.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Il grado di valutazione "preliminare" del rischio di commettere un reato presupposto può essere classificato nei seguenti risultati:

- **Rischio alto (RA):** alta possibilità di accadimento della commissione del reato dato dalle frequenti e ripetitive attività/operazioni maggiormente idonee ad integrare i reati presupposto identificati dalla mappatura delle aree sensibili
- **Rischio medio (RM):** media possibilità di accadimento della commissione del reato dato dalle non frequenti e mediamente ripetitive attività/operazioni presupposto al reato)
- **Rischio basso (RB):** possibilità di accadimento della commissione del reato dato da poche o scarse attività/operazioni presupposto al reato
- **Rischio non realizzabile (RNR):** reato solo teoricamente realizzabile, i valori etici di riferimento e il contesto operativo in cui l'Ente opera sono tali da non creare le condizioni e/o non permettere e/o non tollerare la commissione di simili reati
- **Rischio non applicabile (RNA):** non si rilevano le condizioni oggettive e di applicabilità normativa nella realizzazione del reato in oggetto.

In ogni caso, anche i rischi valutati a un livello basso o non realizzabili, devono essere tenuti in considerazione all'interno dell'intero Modello.

Il sistema dei controlli preventivi dovrà essere tale da garantire l'eliminazione o almeno la mitigazione del rischio di commissione dei reati, entro una soglia di "rischio residuo" ritenuta "bassa".

L'individuazione del "rischio residuo" viene ottenuto dopo aver redatto e applicato le procedure e i protocolli ritenuti idonei a fronteggiare le aree di rischio individuate nella precedente fase di "mappatura del rischio" e, successivamente, avere svolto una conseguente valutazione volta ad identificare il grado di efficacia ed efficienza raggiunti da tali procedure/protocolli.

Tale operazione permette di individuare un "rischio residuo" volto a riconoscere i punti di debolezza, le proposte di miglioramento e le raccomandazioni relative al possibile miglioramento dei documenti aziendali esistenti e adottati.

Il rischio residuo è valutato basso quando il livello di mitigazione del rischio di commissione del reato è tale (presenza di adeguate ed efficacemente attuate misure) che solo fraudolentemente possa essere commesso il reato in oggetto in violazione dei protocolli in essere.

IL MONITORAGGIO E L'AGGIORNAMENTO DELLE MISURE DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO

Il passaggio successivo per la costruzione del Modello è rappresentato dall'analisi dei documenti connessi alle attività individuate o con aspetti specifici delle attività esaminate nella mappatura del rischio.

Un ruolo rilevante ai fini della prevenzione dei reati sono le procedure sviluppate dall'Ente.

Nello specifico, le misure di mitigazione o protocolli sono rappresentate da presidi, sistemi procedurali, gestione di ruoli/responsabilità/poteri, sistemi di deleghe, flussi informativi, ecc.

Gli *strumenti di compliance aziendale* sopra indicati costituiscono le misure di mitigazione e controllo.

LA RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI E DEI POTERI

Un'efficace organizzazione aziendale, anche in termini di prevenzione dei reati, non può prescindere da un'adeguata ripartizione delle funzioni e dei poteri tra i diversi soggetti che operano nel suo contesto. La **segregazione dei ruoli e dei poteri** diviene pertanto uno strumento indispensabile per prevenire la consumazione dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa degli enti e conseguire l'inapplicabilità del regime sanzionatorio ivi previsto a carico dell'ente.

Uno dei principi cardine su cui si forma il Modello è, infatti, la c.d. segregazione dei ruoli e dei poteri. In esso, devono essere ben definiti i ruoli, i poteri e le responsabilità dei singoli esponenti aziendali nell'ottica di garantire una separazione dei compiti e attuare, all'interno delle singole attività sensibili aziendali, quella necessaria segregazione fra coloro che:

- pianificano l'operazione,
- decidono di eseguirla
- la attuano
- controllano la correttezza e la conformità dell'intera operazione

A tal proposito e proprio l'art. 6, comma 2, Lett. b) del D. L.gs. n. 231/2001 a prevedere che, in relazione all'estensione dei poteri delegati e al rischio di commissione dei reati, i Modelli di organizzazione e gestione devono *"prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire"*. In altri termini, l'ente deve prevedere specifiche regole di comportamento (c.d. protocolli) che devono essere rispettate nell'ambito dei processi decisionali.

Tali regole di comportamento dovranno poi essere declinate in apposite procedure scritte che:

- individuano i soggetti coinvolti nel processo prevedendo passaggi gerarchici tra le diverse fasi in cui si articola il processo;
- descrivono le modalità di svolgimento delle singole operazioni che compongono l'intero processo e individuano i comportamenti da adottare, nonché gli strumenti da utilizzare per porli in essere.

Ne consegue che l'attuazione di uno strutturato sistema di segregazione dei ruoli e dei poteri combinato a regole di comportamento permette di:

- evitare che un singolo soggetto possa gestire in autonomia un intero processo;
- tenere traccia degli atti compiuti e delle operazioni effettuate, in modo da poter risalire, anche a distanza di tempo, ai soggetti coinvolti nei singoli processi;
- prevenire o comunque attenuare la commissione dei reati.

Uno degli strumenti che permettono di realizzare la segregazione dei ruoli è quello dell'attribuzione di deleghe e di procure: in tal modo, si attua un importante decentramento dei processi decisionali che favorisce una più ampia responsabilizzazione da parte dei soggetti che operano nel contesto aziendali.

Nell'ambito societario il sistema di deleghe e procure può essere strutturato sulla base di tre differenti istituti:

- ✓ La **delega di funzioni** ex art. 16 d.lgs. n. 81/2008.

La delega di funzioni è conferita, con atto scritto recante data certa, da parte dell'organo amministrativo (ovvero da parte del soggetto che riveste la qualifica di datore di lavoro in senso prevenzionistico) a favore di soggetti interni e esterni all'ente che si distinguono per professionalità ed esperienza rispetto alla specifica natura delle funzioni delegate in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La delega di funzioni attribuisce al delegato poteri di organizzazione, gestione e controllo, nonché un'autonomia di spesa in materia di salute dei lavoratori e sicurezza dei luoghi di lavoro (si pensi al caso del direttore di stabilimento al quale vengono delegate le funzioni di datore di lavoro in ambito prevenzionistico).

- ✓ La **delega gestoria** ex art. 2381 c.c.

La delega gestoria è conferita con delibera da parte del consiglio di amministrazione a favore di uno o più dei suoi consiglieri interni. La delega attribuisce al consigliere/amministratore delegato poteri decisionali, esecutivi e di rappresentanza, propri dell'organo amministrativo (si pensi al caso dell'amministratore delegato al quale sono conferiti i poteri di offrire e cedere a terzi i beni prodotti dalla società e di stipulare i conseguenti contratti di vendita, oppure al caso del consigliere delegato al quale sono conferiti poteri in tema di rapporti di lavoro, tra i quali quelli di assumere, sospendere o licenziare dipendenti e dirigenti, stabilendo e modificando le rispettive incombenze e retribuzioni).

- ✓ La **procura speciale** ex art. 2209 c.c.

La procura speciale è conferita con atto notarile da parte dell'organo amministrativo a soggetti interni dell'ente che generalmente ricoprono ruoli dirigenziali. La procura speciale attribuisce il potere di compiere, in rappresentanza dell'ente, atti pertinenti all'esercizio dell'impresa (si pensi al caso del direttore di un processo produttivo al quale vengono attribuiti i poteri di stipulare, modificare o risolvere contratti di acquisto o di vendita dei beni e dei servizi oggetto del processo assegnato, oppure al responsabile dell'area amministrazione finanzia e controllo, al quale viene attribuito il potere di compiere operazioni bancarie e postali entro determinati limiti di spesa e con la previsione di firme congiunte per operazioni di particolare rilevanza economica).

Si specifica che, ad oggi, Vircol non ha conferito deleghe e procure speciali.

Ai membri del CdA sono conferiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione ordinaria e straordinaria della società, esclusi quelli che per legge o statuto competono all'assemblea dei soci, come da verbale di consiglio di amministrazione del 22/04/2022.

L'Ente ha comunque predisposto un organigramma, col quale sono state attribuiti specifici compiti e competente al personale.

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

Con riferimento agli incarichi affidati ai dipendenti in relazione alla propria sfera di attività, si rimanda all'organigramma aggiornato dell'Ente. Esso comprende i diversi settori:

- Settore acquisti estero
- Settore commerciale
- Settore gare e appalti
- Settore fatturazione
- Settore contabilità
- Settore segreteria commerciale
- Gestione fornitori e attività di controllo commerciale
- Selezione e gestione del personale
- Settore produzione e confezionamento
- Operai magazzinieri
- Settore segreteria magazzino
- Settore consegne

Con riferimento alle [funzioni e responsabilità in materia di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008](#), si precisa che esse sono in capo al "datore di lavoro" ai sensi della normativa citata. Il datore di lavoro ha tutte le funzioni e le responsabilità inerenti alle materie di prevenzione, tutela e sicurezza circa la salute dei propri dipendenti.

Al riguardo, si elencano di seguito le funzioni che, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e non limitativo, sono attribuite al datore di lavoro, il quale, comunque, può delegarle a soggetti da lui individuati:

- a) Utilizzazione e manutenzione di edifici, impianti, macchinari, attrezzature, strumenti e ambienti di lavoro, che comporta:
- ✓ verificare costantemente la rispondenza di tutti gli edifici, impianti, macchine, strumenti, utensili e quant'altro, alle disposizioni di legge, adeguandoli alle nuove tecnologie in materia di sicurezza, igiene ed ecologia;
 - ✓ assicurare l'adozione delle necessarie misure di protezione riguardanti le macchine in generale e comunque predisporre le prescritte protezioni per ciascuna operazione, macchina, apparecchiatura, impianto o attività che comporti l'utilizzazione di materie e/o prodotti pericolosi o nocivi;
 - ✓ impartire, in particolare, tutte le disposizioni idonee ad attuare una completa ed efficace prevenzione in ordine all'uso di attrezzature munite di videoterminale;
 - ✓ assicurare le operazioni di manutenzione e riparazione degli edifici ed opere destinate ad ambienti o posti di lavoro;
 - ✓ attuare ogni misura necessaria di igiene nei locali e negli spazi utilizzati dalla società, curando che siano approntati e forniti gli opportuni mezzi di prevenzione;
 - ✓ curare che le condizioni degli ambienti di lavoro siano rispondenti alle prescrizioni di legge, che le lavorazioni che implicano l'utilizzo di agenti nocivi e la produzione e/o rifiuto di sostanze nocive siano svolte secondo le prescritte misure di igiene del lavoro.
- b) Tutela ecologica dell'ambiente, che comporta:
- ✓ verificare che gli eventuali reflui degli insediamenti siano autorizzati e conformi ai limiti vigenti pro-tempore, predisponendo in ogni caso le necessarie misure di adeguamento e di controllo periodico;
 - ✓ disporre lo smaltimento dei rifiuti secondo la vigente normativa, questo sia sotto l'aspetto normativo, sia sotto quello logistico;
 - ✓ curare, in ogni caso, ogni previsto adempimento inerente o connesso all'ecologia, sia in sede amministrativa (domande, autorizzazioni, concessioni e simili) sia sul piano organizzativo ed operativo.
- c) Tutela dell'igiene e sicurezza dei lavoratori, che comporta:

- ✓ assicurare l'organizzazione e l'effettuazione di tutte le attività inerenti all'analisi e verifica delle condizioni di rischio, anche ambientale, nel rispetto della normativa pro-tempore vigente;
 - ✓ provvedere all'attuazione ed all'aggiornamento delle misure necessarie a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori;
 - ✓ predisporre ed applicare un'adeguata normativa interna di protezione, sicurezza, igiene e tutela dell'ambiente in conformità alle disposizioni legislative pro-tempore vigenti, curandone il costante aggiornamento;
 - ✓ fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente le informazioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008;
 - ✓ promuovere, organizzare e fornire, sovrintendendo alle relative attività, la massima informazione di tutti i lavoratori che siano alle dipendenze dell'Istituto, sui rischi generici e specifici connessi alle lavorazioni, rendendo note le norme essenziali di prevenzione, sicurezza ed igiene con ogni idoneo mezzo che ne consenta la più utile ed immediata conoscenza;
 - ✓ provvedere affinché i lavoratori ricevano una formazione sufficiente ed adeguata in materia di prevenzione, con particolare riferimento al posto di lavoro ed alle mansioni di ciascuno;
 - ✓ verificare preventivamente i requisiti di idoneità tecnico-professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi cui si intenda affidare l'incarico di prestare la propria opera all'interno delle strutture aziendali;
- d) Informare imprenditori e lavoratori autonomi, che abbiamo instaurato rapporti contrattuali l'Ente, sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione ed emergenza inerenti all'ambiente di lavoro ed all'attività aziendale, promuovendo altresì reciproco coordinamento e la necessaria cooperazione al fine di garantire l'attuazione di quanto normativamente previsto a tutela della salute e della sicurezza del lavoro;
- e) Vigilare affinché tutti i dispositivi di sicurezza ed i mezzi collettivi e personali di protezione siano approntati, utilizzati ed in perfetto stato di efficienza, avvalendosi per tale controllo di personale preposto, già normativamente destinatario di tale compito, coerentemente con il modello organizzativo della Società;
- f) Assicurare che i presidi sanitari di pronto soccorso ed i servizi igienico-assistenziali siano conformi alle prescrizioni di legge ed organizzare la sorveglianza fisica e medica dei lavoratori attraverso esperti qualificati e medici competenti, curando, in particolare, che siano rispettati gli adempimenti relativi alle visite preventive e periodiche e quelli relativi alla cartella sanitaria e di rischio di ciascun lavoratore;
- g) Assicurare la regolare tenuta e conservazione del registro degli infortuni;
- h) Per quanto, in particolare, riguarda la materia della prevenzione a tutela dei lavoratori, provvedere:
- ✓ alla designazione dell'RSPP;
 - ✓ alla designazione ed alla formazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di pronto soccorso, di prevenzione e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio e comunque di gestione dell'emergenza, organizzando i rapporti con i servizi pubblici competenti in materia;
 - ✓ alla nomina del medico competente, vigilando sull'adempimento dei doveri che è tenuto ad osservare;
 - ✓ all'eventuale utilizzazione di persone o servizi esterni all'azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie per integrare l'azione di prevenzione e protezione.
- i) Procedere all'informazione e consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, ove designato, in tutti i casi previsti dal D. Lgs. n. 81/2008.
- j) Indire le riunioni di cui all'art. 35 del D. Lgs. n. 81/2008 e parteciparvi in rappresentanza della società curando che siano attuati tutti i relativi adempimenti.
- k) Delegare, per unità produttiva o per settore, persona scelta tra i dipendenti della società come la più idonea per esperienza, capacità professionale ed affidabilità, allo svolgimento di specifici compiti, anche integrativi e sostitutivi, di vigilanza sul perfetto ed efficiente funzionamento di impianti, macchine ed attrezzature.

- l) Ordinare e verificare che i responsabili facciano rispettare, fornendo ai lavoratori ogni necessaria informazione ed assistenza al riguardo, tutte le misure di prevenzione imposte dalle norme vigenti e quelle che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, siano comunque richieste a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori.
- m) Adottare misure cautelari di sospensione ed allontanamento nei confronti del personale dipendente dalla società e dei terzi prestatori di lavoro autonomo o di lavoro subordinato alle altrui dipendenze, che a suo giudizio dimostrino imperizia tecnica o tengano un comportamento tale da mettere a repentaglio la sicurezza e la salute delle altre persone presenti nell'ambiente di lavoro o anche solo di se stessi, con obbligo di segnalazione ai competenti organi della Società ai fini dell'attivazione, qualora ve ne siano i presupposti, della procedura per l'irrogazione di sanzioni disciplinari.
- n) Adottare di sua iniziativa, qualora ve ne sia l'urgente necessità, immediati provvedimenti tecnici ed organizzativi (compresa la sospensione dell'attività), al fine di evitare qualsiasi rischio di eventi lesivi.
- o) Provvedere, direttamente o a mezzo di suoi incaricati, all'espletamento completo di tutte le pratiche da compiersi presso Regioni, Provincia e Comuni, nonché presso il Comando dei Vigili del Fuoco ed UTIF, nonché presso Organi di Controllo (quali USL, ISPELS, ecc.) relativamente a quanto afferente comunque lo svolgimento delle attività aziendali, pratiche che qui di seguito si indicano non in via esaustiva, ma soltanto in via esemplificativa: › concessioni edilizie ed usabilità; › notifica all'USL o ad altri Enti preposti all'esercizio dell'attività; › autorizzazione relativa all'impiego per lavoro di locali interrati o seminterrati; › autorizzazione comunale all'esercizio dell'attività; › adempimenti relativi agli scarichi idrici in pubblica e/o privata fognatura; › adempimenti relativi alla gestione dei rifiuti; › adempimenti relativi agli impianti di terra; › adempimenti relativi agli impianti contro le scariche atmosferiche; › autorizzazione alla conduzione di impianti termici.

I DESTINATARI DEL MODELLO

Le regole contenute nel Modello si applicano a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nell'Ente, ai dipendenti, nonché a coloro i quali operano su mandato o sono legati alla stessa da contratti rientranti nella c.d. parasubordinazione.

L'Ente comunica il presente Modello, attraverso le modalità più idonee per l'effettiva conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati, i quali devono rispettare puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con l'Ente. Questo, a tal fine, organizza attività formative volte a far conoscere il Modello a tutti i soggetti cui è destinato.

L'Ente condanna qualsiasi condotta che, anche se realizzata nel suo interesse ovvero con l'intenzione di arrecare vantaggio, sia difforme alla normativa e alle previsioni del Modello e del Codice Etico.

IL CONTROLLO SUL MODELLO

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'articolo 6 del Decreto sancisce che ai fini dell'esonero dalla responsabilità amministrativa in materia di 231, l'ente debba, tra l'altro, aver affidato ad un organismo interno, con **autonomi poteri di iniziativa e di controllo**, i compiti di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di assicurarne l'aggiornamento.

Condizione indispensabile per lo svolgimento di tali compiti è che tale organismo sia dotato dei caratteri dell'autonomia, anche per l'indipendenza funzionale, della professionalità e della continuità d'azione.

- a. **Autonomia e indipendenza** - I requisiti di autonomia e indipendenza sono fondamentali affinché l'OdV non sia direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di

controllo. Al fine di garantire all'Organismo l'indipendenza gerarchica, l'Organismo riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e al Presidente dell'Ente.

- b. **Professionalità e conoscenza della realtà aziendale** - L'OdV deve possedere al suo interno competenze tecnico-professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Parimenti, i suoi membri devono disporre di una conoscenza approfondita dell'attività dell'ente. Tali caratteristiche, unite all'indipendenza, garantiscono l'obiettività, l'autorevolezza e la competenza nel giudizio dell'Organismo medesimo.
- c. **Continuità d'azione** - L'OdV deve infine:
- vigilare costantemente sull'attuazione del Modello con i necessari poteri d'indagine;
 - verificare l'effettiva attuazione del Modello garantendone il costante aggiornamento;
 - essere referente qualificato, costante e *super partes* per tutto il personale dell'Ente, promuovendo, anche in concorso con le competenti funzioni aziendali, la diffusione nel contesto aziendale della conoscenza e della comprensione del Modello.

NOMINA, REVOCA, CAUSE DI DECADENZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'OdV è nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione.

La nomina quale membro dell'Organismo di Vigilanza è condizionata dall'assenza di cause di incompatibilità, e/o ineleggibilità secondo il presente Modello. Il soggetto che verrà individuato quale membro dell'Organismo di Vigilanza, prima di accettare la nomina, dovrà dichiarare al Consiglio di Amministrazione, se esistono a suo carico condizioni di ineleggibilità secondo il presente Modello. In conseguenza di ciò, il Consiglio di Amministrazione potrà riservarsi di valutare tale posizione. In tale contesto, costituiscono motivi di incompatibilità, ineleggibilità e/o di decadenza dei membri dell'Organismo di Vigilanza:

- trovarsi nella condizione giuridica di interdetto, inabilitato, fallito o condannato a una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
- essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- essere stato condannato anche in primo grado, ovvero aver concordato l'applicazione della pena ai sensi degli artt. 444 e ss. c.p.p., salvi gli effetti della riabilitazione, in relazione ad uno dei reati previsti dal D. Lgs. 231/01 o a reati della stessa indole (in particolare, reati contro il patrimonio, contro la Pubblica Amministrazione, contro la fede pubblica, contro l'ordine pubblico, reati tributari, reati fallimentari, reati finanziari; ecc.);
- aver svolto, nei tre esercizi precedenti l'attribuzione dell'incarico, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

Costituiscono cause di revoca dell'incarico di componente dell'Organismo:

- il grave inadempimento – dovuto a negligenza o imperizia – delle mansioni affidate all'Organismo;
- l'adozione di reiterati comportamenti ostruzionistici o non collaborativi nei confronti degli altri componenti;
- l'applicazione nei suoi confronti di sanzioni disciplinari;
- l'assenza a tre o più riunioni anche non consecutive senza giustificato motivo nell'arco di dodici mesi consecutivi;
- l'aver violato l'obbligo di riservatezza in ordine alle notizie ed informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, fatti salvi gli obblighi di informazione espressamente previsti dal Modello ex D.lgs. 231/01, o in altri documenti societari ovvero comunque previsti dalla legge;
- ogni altra giusta causa.

L'eventuale revoca dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione.

Eguale, ove si verifichi una delle cause di decadenza sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione, esperiti gli opportuni accertamenti, sentito l'interessato e gli altri membri dell'Organismo, stabilisce un termine non superiore a 60 giorni entro il quale deve cessare la situazione di incompatibilità.

Trascorso tale termine senza che la predetta situazione sia cessata, il Consiglio di Amministrazione deve dichiarare l'avvenuta decadenza del componente ed assumere le opportune deliberazioni.

Qualora la revoca venga esercitata o la decadenza intervenga nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, provvederà a nominare un nuovo Organismo di Vigilanza.

In caso di applicazione in via cautelare di una delle misure interdittive previste dal D. Lgs. 231/01, il Consiglio di Amministrazione, assunte le opportune informazioni, valuta la sussistenza delle condizioni per la revoca dei componenti dell'Organismo, ove ravvisi un'ipotesi di omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso.

Il Consiglio di Amministrazione può disporre la sospensione dalle funzioni del membro dell'Organismo che abbia riportato:

- una condanna per un reato diverso da quelli per cui è prevista la revoca;
- l'applicazione provvisoria di una misura di prevenzione;
- l'applicazione di una misura cautelare di tipo personale.

In tal caso, il Consiglio di Amministrazione provvederà, sentiti gli altri membri dell'Organismo, alla nomina di un componente ad interim.

Ove la sospensione sia disposta nei confronti di tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale, provvederà alla nomina di un Organismo *ad interim*.

In caso di rinuncia, decadenza o revoca di un componente dell'Organismo, il Consiglio di Amministrazione deve provvedere senza indugio alla sua sostituzione.

FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Al fine agevolare l'attività di vigilanza sull'effettività e sull'efficacia del Modello, l'OdV è destinatario di tutte le segnalazioni e le informazioni ritenute utili a tale scopo (cd. "Flussi Informativi"). Tutti i destinatari del Modello sono tenuti a segnalare, in modo dettagliato e tempestivo, all'OdV ogni violazione o sospetto di violazione del Modello, dei suoi principi generali e del Codice di Comportamento previsto dal D. Lgs. 231/2001, nonché in ordine alla loro inidoneità, inefficacia e a ogni altro aspetto potenzialmente rilevante. A tal fine, Vircol mette a disposizione le seguenti modalità operative per l'invio della segnalazione:

- Piattaforma informatica esclusivamente dedicata;
- Compilazione del *Modulo di segnalazione*, pubblicato sul sito internet aziendale, ed invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica – odv.vircol@vircol.it - il cui transito non resta tracciato nei sistemi informativi aziendali;
- Compilazione del *Modulo di segnalazione*, pubblicato sul sito internet aziendale, ed invio dello stesso tramite servizio postale; in tal caso, a garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione, indirizzata all'OdV, venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- Verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all'Organismo di Vigilanza e riportata a verbale da quest'ultimo, legittimato alla sua ricezione.

In particolare, devono essere tempestivamente trasmesse all'OdV le informazioni concernenti:

- il sistema delle eventuali deleghe e l'organigramma vigenti;

- i provvedimenti e/o le notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al D.lgs. 231/2001 commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- l'avvio di un procedimento giudiziario per i reati presupposto;
- un report concernente l'eventuale partecipazione a gare pubbliche e delle trattative private con enti pubblici e, in genere, l'instaurazione di rapporti contrattuali con la P.A.;
- notizie circa eventuali incidenti sul lavoro;
- qualsiasi tipologia di intervento organizzativo e normativo diretto all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- notizie in merito ai procedimenti disciplinari avviati, alle eventuali sanzioni applicate ovvero all'archiviazione di tali procedimenti, con le relative motivazioni;
- atipicità o anomalie riscontrate da parte dei vari organi responsabili e degli organi deputati al controllo, nelle attività volte a porre in essere il Modello;
- notizie sull'avvenuta concessione di erogazioni pubbliche, rilascio di nuove licenze, di autorizzazioni o di altri rilevanti provvedimenti amministrativi;
- notizie su operazioni finanziarie che assumano particolare rilievo per valore, modalità, rischiosità, atipicità;
- informazione immediata di ogni accertamento fiscale, del Ministero del Lavoro, degli enti previdenziali, dell'antitrust, e di ogni altra Autorità di Vigilanza, a cura del responsabile dell'area sottoposta al relativo accertamento;
- comunicazione e informativa documentale in ordine ad operazioni societarie straordinarie, ed in ordine alle connesse adunanze dell'Organismo amministrativo.

L'OdV svolge anche una ulteriore funzione di controllo e vigilanza in merito ad eventuali segnalazioni aventi ad oggetto illeciti commessi da un Destinatario del presente Modello: a tal proposito si descrive di seguito la procedura di Whistleblowing.

RIESAME PERIODICO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA E AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO IN CAPO ALL'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'Organismo di Vigilanza svolge una funzione sulla **manutenzione e l'aggiornamento del modello**, segnalando eventuali punti di debolezza rilevati nel corso dei controlli e cambiamenti normativi che comportino nuove condizioni di rischio.

L'OdV verifica anche il grado di diffusione del Codice Etico e le azioni per migliorarne la sua adeguatezza.

A cadenza annuale, l'Organismo di Vigilanza provvede ad effettuare il riesame del Modello ed i risultati complessivi dell'attività svolta e gli interventi relativi alla manutenzione ed all'adeguamento del Modello di prevenzione, costituiscono l'oggetto della relazione. Tale relazione deve essere trasmessa al Consiglio di Amministrazione.

Gli interventi di **manutenzione straordinaria** del Modello vengono attivati a fronte di mutamenti interni nei processi o nelle attività aziendali, di mutamenti normativi che configurano nuovi profili di rischio e/o informazioni relative a nuove possibilità di commissione dei reati.

L'Organismo di Vigilanza analizza la documentazione e le informazioni e valuta, in relazione alla gravità ed alla possibile soluzione del problema, se attivare azioni correttive, preventive o di miglioramento, secondo le modalità di seguito indicate, eventualmente coinvolgendo la Direzione aziendale ed il Consiglio di Amministrazione.

Le **azioni correttive, preventive e di miglioramento** sul Modello possono essere attivate a seguito degli interventi di verifica del suo funzionamento e di riesame periodico del Modello stesso, ovvero a seguito di segnalazioni rilevanti (reati, inefficienze, modifiche dei processi etc.) o di mutamenti dei processi e delle procedure aziendali o della normativa di riferimento.

L'attivazione dell'azione compete all'Organismo di Vigilanza che sottopone le proposte di integrazione e/o modifica all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

PROCEDURA DI WHISTEBLOWING

Vircol si impegna ad operare in modo corretto e trasparente in ogni sua attività. A tal fine, essa pretende che ogni destinatario del MOG abbia un comportamento rispettoso e ottemperante di quanto contenuto in tutte le disposizioni e i documenti aziendali.

Per tale motivazione, l'Ente ha predisposto una Procedura di Whistleblowing volta a ricevere e proteggere eventuali segnalazioni svolte da un soggetto segnalante che, in ragione delle funzioni svolte, è venuto a conoscenza di attività illecite operate a danno dell'interesse della Società.

Ai fini di tale procedura, per "soggetto segnalante" (cd. Whistleblower) si intendono tutti gli i dipendenti, i consulenti, le società contraenti, subcontraenti e fornitrici e tutti coloro che operano in nome e per conto di dell'Ente o che siano con esso in relazione d'interessi.

Fonte normativa

Il fondamento normativo della procedura di Whistleblowing nel settore privato è la L. n. 179/2017, recante "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato", che ha modificato alcuni aspetti della normativa in ambito pubblico (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001) e ha esteso la disciplina del whistleblowing al settore privato (art. 6 del d.lgs. 231/2001).

Finalità della procedura

Le finalità della procedura di Whistleblowing sono le seguenti:

- ✓ creare un **canale di informazione** che consenta ai destinatari del MOG di presentare segnalazioni circostanziate di condotte illecite rilevanti ai sensi del Modello 231;
- ✓ **tutelare** i destinatari del MOG che, in ragione delle funzioni svolte, hanno deciso di segnalare le suddette condotte illecite:
 - garantendo e tutelando la riservatezza dell'identità del soggetto segnalante e delle informazioni raccolte;
 - prevenendo il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
 - prevedendo sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Oggetto della segnalazione

Le segnalazioni vengono considerate rilevanti qualora riguardino violazioni o irregolarità che vadano a minare l'integrità dell'Ente.

In particolare, la segnalazione può riguardare, in via esemplificativa e non esaustiva, azioni od omissioni, commesse o tentate:

- ✓ penalmente rilevanti;
- ✓ poste in essere in violazione dei seguenti documenti: Codici comportamentale, Codice Etico, Modello di organizzazione, gestione e controllo ex Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, Regolamento interno, Statuto, Leggi, regolamenti, procedure e protocolli applicabili o qualsiasi altra disposizione aziendale sanzionabile in via disciplinare;
- ✓ suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o all'immagine all'Ente;
- ✓ suscettibili di arrecare un pregiudizio, un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti e utenti dell'Ente o di arrecare un danno all'ambiente;

A tal proposito, si precisa sin da ora che:

- ✓ le segnalazioni anonime non verranno prese in carico;
- ✓ le segnalazioni attivabili mediante la presente procedura di whistleblowing non possono riguardare doglianze di carattere personale del segnalante e/o rivendicazioni/istanze che rientrano nella classica disciplina del rapporto di lavoro o rapporti con un superiore gerarchico o con i colleghi: per tali doglianze occorre fare riferimento alla disciplina e alle procedure di competenza dell'area di Gestione del Personale.

Destinatario della segnalazione

Il soggetto deputato alla conoscenza e all'analisi della segnalazione è stato individuato nell'Organismo di Vigilanza (OdV).

Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve essere comunicata ai soggetti di cui al punto precedente mediante la compilazione di un apposito modulo.

Essa deve contenere i seguenti elementi:

- ✓ le generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione di ruolo e mansione aziendale;
- ✓ una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- ✓ se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi;
- ✓ se conosciute, le generalità o altri elementi che consentono di identificare il/i soggetto/i che ha/hanno posto in essere i fatti segnalati
- ✓ l'indicazione di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti oggetto di segnalazione;
- ✓ l'indicazione di eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti.

Modalità della segnalazione

Vircol mette a disposizione le seguenti modalità operative per l'invio della segnalazione:

- e. piattaforma informatica esclusivamente dedicata;
- f. compilazione del *Modulo di segnalazione*, pubblicato su sito internet aziendale, ed invio dello stesso all'indirizzo di posta elettronica – odv.vircol@vircol.it - il cui transito non resta tracciato nei sistemi informativi aziendali;
- g. compilazione del *Modulo di segnalazione*, pubblicato su sito internet aziendale, ed invio dello stesso tramite servizio postale; in tal caso, a garanzia della riservatezza, è necessario che la segnalazione, indirizzata all'OdV, venga inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata/personale";
- h. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata all'Organismo di Vigilanza e riportata a verbale da quest'ultimo, legittimato alla sua ricezione.

Attività di verifica della fondatezza della segnalazione

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono gestite dall'OdV, che deve gestire la segnalazione nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante o di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

A tal fine, l'Organismo di Vigilanza può avvalersi del supporto e della collaborazione degli Organi dirigenziali di Vircol.

Le segnalazioni verranno evase entro un termine massimo di 30 giorni.

Il segnalante verrà informato dell'avvenuta presa in carico della segnalazione e potrà essere ricontattato per acquisire ulteriori elementi utili alle indagini o per integrare i fatti oggetto della segnalazione iniziale se venuto a conoscenza di ulteriori informazioni.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, l'Organismo di Vigilanza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a:

- ✓ presentare denuncia all'autorità giudiziaria competente;
- ✓ comunicarla al Consiglio di Amministrazione dell'Ente e alle strutture competenti per adottare gli eventuali ulteriori provvedimenti e/o azioni che nel caso concreto si rendano necessari a tutela dello stesso.

Forme di tutela per il segnalante

L'Ente garantisce le seguenti tutele in favore al soggetto segnalante:

a) Obblighi di riservatezza sull'identità del whistleblower e divieto di accesso alla segnalazione

Salvo che la segnalazione non sia richiesta nel contesto di procedimenti giudiziari in cui l'anonimato non è opponibile per legge (ad esempio nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o una responsabilità per danni ex art. 2043 del codice civile), l'identità del segnalante viene protetta in ogni fase successiva alla segnalazione.

Pertanto, fatte salve le eccezioni di cui sopra, l'identità del segnalante non può essere rivelata senza il suo espresso consenso e tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione delle segnalazioni sono tenuti a tutelare la riservatezza di tale informazione.

La violazione del presente obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare e di ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

L'identità del segnalante può essere rivelata all'incolpato solo nei casi in cui:

- ✓ vi sia il consenso espresso del segnalante;
- ✓ la conoscenza dell'identità del segnalante risulti assolutamente indispensabile alla difesa dell'incolpato.

b) Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

Nei confronti del segnalante che effettua una segnalazione ai sensi della presente procedura non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono:

- ✓ le azioni disciplinari ingiustificate;
- ✓ le molestie sul luogo di lavoro;
- ✓ ogni forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili;
- ✓ ogni condotta volta a pregiudicare direttamente o indirettamente le proprie condizioni di lavoro o dell'ente/società di appartenenza;
- ✓ licenziamento.

Il whistleblower che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito deve dare notizia circostanziata dell'avvenuta discriminazione all'area gestione personale o all'OdV.

Responsabilità del whistleblower

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del soggetto segnalante qualora quest'ultimo si sia reso artefice di una segnalazione calunniosa o diffamatoria (ai sensi degli art. 368 c.p., 595 c.p., 2043 cc).

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente procedura, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Dal 1973

VIRCOL

S.p.A.

Detergenti - Attrezzature - Monouso - Dispositivi Medici - Igiene Persona

UNI EN ISO 9001:2015
Certificato N°5081
COY
CERTIQUALITY
SISTEMA DI GESTIONE
CERTIFICATO



IL SISTEMA SANZIONATORIO

I PRINCIPI GENERALI

Il Modello impone regole di condotta atte a prevenire la commissione dei reati presupposto e, più in generale, ad assicurare la corretta applicazione delle procedure interne previste (cfr. art. 6, comma secondo, lett. e, art. 7, comma quarto, lett. b).

Le regole imposte dal Modello sono assunte da Vircol in piena autonomia, data la necessità di assicurare il rispetto del precetto normativo che incombe sulla medesima.

Essenziale alla funzionalità del Modello è la predisposizione di un corretto sistema disciplinare; l'eventuale applicazione del sistema sanzionatorio e delle relative sanzioni disciplinari, riferendosi alla violazione di tali regole, è indipendente dal sorgere e dall'esito di un eventuale procedimento penale instaurato dall'autorità giudiziaria. Sono soggetti al sistema tutti i dipendenti, nonché tutti coloro che abbiano rapporti contrattuali con l'Ente.

Ogni violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, da chiunque commessa, deve essere immediatamente comunicata per iscritto all'Organismo di Vigilanza da parte dei destinatari del presente Modello, ferme restando le procedure e i provvedimenti di competenza del titolare del potere disciplinare.

Tra le violazioni del Modello rientrano anche le violazioni delle misure a tutela del segnalante previste nel precedente capitolo. Conseguentemente, la valutazione rispetto all'applicazione del sistema disciplinare viene effettuata anche nei confronti di chiunque violi tali misure, o effettui, con dolo o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate.

L'Organismo di Vigilanza deve immediatamente dare corso ai necessari accertamenti, garantendo la riservatezza del soggetto nei cui confronti deve procedere.

L'Organismo di Vigilanza, attraverso strumenti ritenuti i più idonei, verifica il flusso di informazione e formazione circa l'esistenza ed il contenuto del sistema disciplinare.

La gestione dei procedimenti disciplinari deve, in ogni caso, rispettare le caratteristiche di status giuridico del soggetto nei cui confronti si procede.

L'APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DI OPERAI E IMPIEGATI AZIENDALI

Il sistema disciplinare aziendale si fonda sulle norme previste in materia dal Codice Civile, dallo Statuto dei Lavoratori, dal CCNL di categoria e in ogni caso dalla normativa applicabile in materia.

Le sanzioni applicabili nei riguardi di operai e impiegati sono quelle previste dal CCNL di categoria, ovvero:

- 1) richiamo verbale;
- 2) ammonizione scritta;
- 3) multa fino ad un importo pari a tre ore di retribuzione calcolata sul minimo tabellare;
- 4) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino a un massimo di tre giorni;
- 5) licenziamento con preavviso;
- 6) licenziamento senza preavviso.

Il sistema, come previsto anche dal CCNL di categoria, esemplifica i comportamenti disciplinarmente rilevanti in base al rilievo che assumono le singole fattispecie, elencando le sanzioni applicabili sulla base della loro gravità.

Ad integrazione dell'esemplificazione prevista dal CCNL di categoria e quale ulteriore esemplificazione, si precisa che incorre in un illecito il lavoratore che, anche attraverso condotte omissive ed in eventuale concorso con altri:

- a. violi le procedure interne previste dal presente Modello o adotti, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, ove in tali comportamenti sia ravvisabile un "rifiuto di eseguire ordini concernenti obblighi di servizio", ovvero una "abituale negligenza o abituale inosservanza di leggi o regolamenti o obblighi di servizio"

- nell'adempimento della prestazione di lavoro", ovvero, in genere, qualsiasi negligenza o inosservanza di leggi regolamenti o degli obblighi del servizio deliberatamente commesse e non altrimenti sanzionabili;
- b. adottati nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio un comportamento non conforme alle prescrizioni del presente Modello, nel caso in cui in tale comportamento sia ravvisabile una "irregolarità, trascuratezza o negligenza, oppure per inosservanza di leggi, regolamenti o degli obblighi di servizio da cui sia derivato un pregiudizio alla sicurezza ed alla regolarità del servizio, con gravi danni ai beni dell'Ente o di terzi";
 - c. adottati, nell'espletamento delle attività delle aree a rischio, un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tale comportamento una violazione dolosa di leggi o regolamenti o di doveri d'ufficio che possano arrecare o abbiano arrecato forte pregiudizio alla Società o a terzi;
 - d. abbia posto in essere un comportamento diretto alla commissione di un reato previsto presupposto.

È previsto il necessario coinvolgimento dell'Organismo di Vigilanza nella procedura di accertamento delle violazioni e di irrogazione delle sanzioni per violazione del Modello: non potrà essere archiviato un provvedimento disciplinare ovvero irrogata una sanzione disciplinare, per violazione del Modello, senza darne immediata informazione e, ove richiesto dal titolare del potere disciplinare, senza aver ottenuto il parere dell'Organismo di Vigilanza.

Con la contestazione, può essere disposta la revoca delle eventuali procure affidate al soggetto interessato.

Il tipo e l'entità delle richiamate sanzioni saranno valutate anche in funzione:

- al grado di negligenza, imprudenza o imperizia in funzione alla prevedibilità dell'evento;
- agli incarichi, posizione funzionale e responsabilità delle persone coinvolte nei fatti.

L'APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI

Il presente Modello viene consegnato a ciascun componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Quando la violazione delle procedure interne previste dal Modello è compiuta da parte di Amministratori e Sindaci, il Presidente dell'OdV informerà l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale, i quali provvederanno ad applicare, nei confronti dei responsabili, le iniziative ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia.

Le sanzioni di natura disciplinare, nonché l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni, verranno commisurate al livello di responsabilità, al ruolo ed all'intensità del vincolo fiduciario correlato all'incarico conferito.

L'APPLICABILITÀ NEI CONFRONTI DI OGNI ALTRO SOGGETTO CHE INTRATTENGA RAPPORTI CON L'ENTE

L'Ente ha, tra l'altro, previsto l'applicazione del Modello anche nei confronti dei partners commerciali.

Si ricorda che queste, dal punto di vista sanzionatorio, è previsto tra l'altro:

- o l'inserimento nei propri contratti, ivi compresi gli ordini di acquisto, di clausole che attribuiscono a all'Ente la facoltà, ove lo ritenga opportuno, di risolvere il contratto, nel caso in cui alla controparte venga ascritto (anche solo in via "cautelare") uno dei "reati presupposto" contemplati dal D. Lgs 231/2001;
- o l'inserimento nei contratti di prestazione intellettuale, ove possibile, della facoltà di recesso *ad nutum*, ossia della facoltà di recedere non solo, ma anche, per ragioni di *compliance*.